

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
2^a (Giustizia)

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2009
46^a Seduta

...

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio, con la trattazione degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto delle sedute precedenti.

...

Si procede quindi alla trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il presidente VIZZINI invita il relatore e il rappresentante del Governo a rammentare alla Commissione i pareri sugli emendamenti.

Il relatore MALAN (PdL) propone di accantonare l'emendamento 9.9 (testo 2) e si esprime favorevolmente sull'emendamento 9.16, del Governo. Osserva che l'emendamento 9.15 sarebbe assorbito dall'emendamento 9.22, dei relatori. Sull'emendamento 9.17 si rimette al Governo e si esprime favorevolmente sulla proposta di stralcio di cui all'emendamento S9.1. È invece contrario all'emendamento 9.23 e chiede al Governo di ritirare l'emendamento 9.12 e di riproporre in altra sede l'emendamento 9.41. Infine esprime parere favorevole sull'emendamento 9.2.

Il sottosegretario VEGAS accoglie l'invito del relatore e ritira gli emendamenti 9.12 e 9.41. Si pronuncia in senso contrario sugli emendamenti soppressivi dell'articolo e dei primi due commi. Sull'emendamento 9.17 esprime parere contrario: pur apprezzando il contenuto della proposta, ritiene inopportuno trattare in questa sede la materia dell'esercizio delle professioni.

La senatrice INCOSTANTE (PD) ribadisce le perplessità su alcune disposizioni dell'articolo 9, commi 1 e 2 che ritiene possano ledere la sfera delle competenze regionali. A suo avviso, la previsione del parere della Conferenza Stato-Regioni al comma 2, non è sufficiente.

Il sottosegretario VEGAS ricorda che la partecipazione delle farmacie è assicurata "nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari". Inoltre, la precisazione del comma 2, che prevede il parere della Conferenza Stato-Regioni dovrebbe fugare ogni preoccupazione.

Il presidente VIZZINI aggiunge che, indipendentemente dalla formulazione del testo, le Regioni hanno ogni strumento per far rispettare le potestà previste dalla Costituzione.

La senatrice BASTICO (PD) osserva che le ulteriori funzioni attribuite alle farmacie sono materia estranea all'oggetto del disegno di legge, che riguarda lo sviluppo economico, la semplificazione e la competitività, e comportano maggiori costi a carico delle Regioni. Inoltre, ritiene che sia impropria la delega: l'indicazione di un livello essenziale di assistenza non può spingersi, a suo avviso, fino a disciplinare nel dettaglio la funzione aggiuntiva.

Il sottosegretario VEGAS, rispondendo a una specifica domanda del senatore BUBBICO (PD), precisa che le disposizioni relative alle nuove funzioni delle farmacie riguardano tutti gli esercizi. Sottolinea che al comma 1, lettera e), sono previste forme di remunerazione delle attività da parte del Servizio sanitario nazionale entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivanti dall'intervento delle stesse farmacie. Ritiene, quindi, che le osservazioni critiche della senatrice Bastico non siano fondate.

Il senatore **BATTAGLIA** (*PdL*) esprime seri dubbi sull'attuabilità dell'articolo 9, anche per un'obiettiva incompatibilità con il codice deontologico delle farmacie. In proposito, ricorda che l'autorità giudiziaria ha riscontrato diversi abusi. Ricorda anche i ritardi con cui vengono corrisposti i pagamenti alle farmacie da parte del Servizio sanitario nazionale.

Il senatore **PASTORE** (*PdL*) sottolinea il significato dell'articolo 9, commi 1 e 2: esso si inserisce in un più grande progetto di decentramento, attraverso la rete di esercizi commerciali come le tabaccherie e le farmacie. Da tale decentramento si attendono consistenti benefici in termini di competitività.

Il senatore **BUBBICO** (*PD*) esprime forti perplessità sulla scelta di intervenire in via legislativa sulla questione concernente l'erogazione da parte delle farmacie pubbliche e private di ulteriori servizi a forte valenza socio-sanitaria. Sarebbe stato più opportuno, a parere dell'oratore, disciplinare tale materia in via amministrativa, in considerazione, peraltro, del fatto che su tali aspetti è necessario tenere conto di quanto previsto dai piani sanitari regionali.

Le disposizioni di cui all'articolo 9 così come formulate non solo determinano una evidente violazione delle competenze regionali in materia, come peraltro già evidenziato nel dibattito, ma risultano anche in contrasto con i principi di semplificazione sottesi al provvedimento in esame. Dopo aver svolto ulteriori rilievi critici sull'impatto finanziario di tali disposizioni, si sofferma sulla lettera f) del comma 1, nella parte in cui, fra i criteri direttivi della delega, si prevede la revisione dei requisiti di ruralità. Al riguardo osserva come la materia relativa al funzionamento delle farmacie rurali e quindi alla individuazione della ruralità, criterio strettamente legato alla morfologia territoriale, sia di evidente competenza esclusiva regionale e pertanto non delegabile all'Esecutivo.

Il senatore **D'AMBROSIO LETTIERI** (*PdL*), dopo aver ribadito come da tali disposizioni non derivino in alcun modo ulteriori oneri a carico dello Stato, osserva come le previsioni in esame non ledano competenze regionali. Con riguardo alle proposte emendative a sua firma, invita i relatori ed il Governo a valutare con maggiore attenzione quanto previsto dall'emendamento 9.17, con il quale si intende consentire alle farmacie di fornire taluni ulteriori servizi sanitari. Di tale proposta chiede quindi l'accantonamento.

Il senatore **Mauro Maria MARINO** (*PD*) ricorda come tale articolo sia stato di fatto riscritto, e peraltro con una sostanziale convergenza fra maggioranza ed opposizione, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Svolge quindi talune considerazioni sull'impatto finanziario di tali disposizioni e sulla loro compatibilità con il riparto di competenze fra Stato e Regioni.

Il relatore **MALAN** (*PdL*), alla luce delle perplessità emerse nel dibattito circa la possibile violazione di competenze regionali, presenta ed illustra l'emendamento 9.600.

I senatori **LONGO** (*PdL*) e **PASTORE** (*PdL*) lamentano il carattere pleonastico dell'emendamento da ultimo illustrato.

Il senatore **DIVINA** (*LNP*) osserva come la posizione del proprio gruppo sulle disposizioni in esame, delle quali si chiedeva in origine la soppressione, sia mutata in ragione della condivisibile esigenza di trasformare le farmacie in sportelli erogatori di servizi per i cittadini. Tali norme sono quindi un utile strumento di semplificazione e non risultano né lesive di competenze regionali, né onerose sul piano finanziario. Ritira quindi l'emendamento 9.1.

Le Commissioni riunite, dopo aver respinto l'emendamento 9.3, approvano l'emendamento 9.600.

Con distinte e successive votazioni risultano respinti gli emendamenti 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 e 9.8.

Dopo che è stato disposto l'accantonamento dell'emendamento 9.9 (testo 2), sono respinti, con successive e distinte votazioni, gli emendamenti 9.10 e 9.11.

Il sottosegretario **VEGAS** ritira quindi gli emendamenti 9.12 e 9.15.

Dopo che il senatore **DE SENA (PD)** ha ritirato l'emendamento 9.14, risulta approvato l'emendamento 9.16.

E' quindi accantonato l'emendamento 9.17.

Approvato l'emendamento S.9.1, risultano preclusi gli emendamenti 9.18, 9.100, 9.20 e 9.21.

Dopo che è stato approvato l'emendamento 9.22, risulta respinto l'emendamento 9.23.

Approvato l'emendamento S 9.2 risultano preclusi gli emendamenti 9.24, 9.25, 9.200, 9.27, 9.38, 9.28 e da 9.30 a 9.37.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 9.500.

Dopo che il sottosegretario VEGAS ha ritirato l'emendamento 9.41, le Commissioni riunite approvano l'emendamento 9.2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposte di stralcio

1. **S9.1**
2. **S9.2**

[La pagina con tutti gli emendamenti](#)

Art. 9.

*(Disposizioni concernenti i comuni
con popolazione sino a 5.000 abitanti)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale, anche con l'obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche;

b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari;

c) realizzare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe;

d) consentire, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate, anche prevedendo la possibilità di pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro del referto in farmacia;

e) prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il

Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

f) rivedere i requisiti di ruralità di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221, al fine di riservare la corresponsione dell'indennità annua di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in presenza di situazioni di effettivo disagio in relazione alla localizzazione delle farmacie e all'ampiezza del territorio servito.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma, ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Al fine di semplificare l'ordinamento finanziario nei comuni di piccole dimensioni, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 151, comma 2, dopo le parole: «Il bilancio» sono inserite le seguenti: «degli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

b) all'articolo 170:

1) al comma 1, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

2) al comma 8, dopo le parole: «per tutti gli enti» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

c) all'articolo 171, comma 1, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

d) all'articolo 172, comma 1, lettera d), dopo le parole: «di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109» sono aggiunte le seguenti: «, per gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

e) all'articolo 197, comma 1, dopo le parole: «, dei comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

f) all'articolo 229, comma 2, dopo le parole: «è redatto» sono inserite le seguenti: «dagli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

g) all'articolo 233, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo».

4. Nel regolamento di cui al comma 5 sono individuati gli adempimenti sostitutivi per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento, a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante modelli e schemi contabili semplificati per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, in deroga all'articolo 160 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 15.000 abitanti, ovvero con popolazione inferiore, a condizione che ad essa facciano riferimento almeno quattro comuni;

b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);

c) ampliamento delle responsabilità del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);

d) attribuzione al segretario comunale, in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a), di funzioni di controllo interno e di gestione nonché di legittimità sugli atti.

7. All'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le parole: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2009».

8. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal comma 28 dell'articolo 2 della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

